



Comune di Lixxano

(Provincia di Taranto)

Corso V-. Emanuele, n.54 – 74020 – tel. 0999558609 – fax 0999558602 – Codice Fiscale: 80010030734 – Partita IVA: 01752810737
sg.comunelizzano.ta@pec.rupar.puglia.it - protocollo.comunelizzano.ta@pec.rupar.puglia.it.

Prot. n. 5219
del 4 APR 2020

ORDINANZA N. 38

IL SINDACO nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il D.P.C.M. del 2020, recante “Disposizioni attuative del d.l. 3 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerato che l'O.M.S. il 30.01.2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID – 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza nazionale;

Richiamata l'ordinanza n.26 del 16/03/2020 di chiusura dei distributori automatici H24;

Richiamata l'Ordinanza n.35 del 15 aprile 2020 di proroga degli effetti dell'ordinanza n.26/2020 fino al 3 maggio 2020;

Tenuto conto che è possibile procedere ad un'apertura parziale delle attività di commercio al dettaglio effettuate per mezzo di distributori automatici presenti su pubblica via in ossequio all'allegato 5 del D.P.C.M. del 10.04.2020 (sotto riportato), con divieto di vendita di bibite alcoliche;

Ritenuto, pertanto, di adottare un'ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.Lgs. n.267/00, per venire incontro a tali esigenze;

Viste le seguenti disposizioni:

- l'art.32 della L. n.833/1978;
- D.L. n.6 del 23/02/2020;
- D.P.C.M. del 08/03/2020;
- D.P.C.M. del 09/03/2020;
- D.P.C.M. del 11/03/2020;
- D.P.C.M. del 22/03/2020;
- D.P.C.M. del 01/04/2020;
- D.P.C.M. del 10/04/2020;

Per tutto quanto richiamato, considerato e visto,

ORDINA

Con effetto immediato e sino al 3 maggio 2020 la riapertura delle attività di commercio al dettaglio effettuate per mezzo di distributori automatici presenti su pubblica via, con esclusione della vendita di

bibite alcoliche la cui postazione deve risultare vuota, in ossequio all'allegato 5 del D.P.C.M. del 10.04.2020 (sotto riportato), secondo i seguenti orari:

- dal lunedì al sabato dalle ore 7,00 alle ore 20,00, ed al termine l'obbligo dello spegnimento delle macchine e la chiusura del locale;
- domenica chiusura dei locali;

(Allegato 5) - Misure per gli esercizi commerciali

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
 - a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
 - b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
 - c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

AVVERTE

Che salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

DISPONE

Che una copia della presente disposizione sia pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Lizzano e che la presente ordinanza venga comunicata:

- Al Corpo di Polizia Locale del Comune di Lizzano
- Alla Stazione dei Carabinieri di Lizzano alle quali demanda la vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento e gli atti consequenziali;
- All'ASL - Dipartimento di Prevenzione di Taranto - U.O.S. Igiene degli ambienti di medicina e di comunità;
- Alla Prefettura di Taranto.

IL SINDACO
D.ssa Antonietta D'ORIA

